



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N. 40/2014

“ DISCIPLINA DELLA PESCA E DELLO SBARCO DEL TONNO ROSSO “

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Ravenna;

- VISTO** Il regolamento (CE) n. 869/04 del Consiglio del 26 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1936/01 che stabilisce alcune misure di controllo applicativi alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori.
- VISTO** Il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio del 08 aprile 2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso, così come modificato dal Regolamento (UE) 640/2010 del 7 luglio 2010.
- VISTO** il Regolamento(CE) 1967/2006 della Commissione del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mare Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento(CE) n.1626/94.
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 520/2007 del 07 maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 643/2007 del 11 giugno 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 302/2009 del 15 aprile 2009 che istituisce il piano pluriennale di ricostruzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento CE n. 43/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1559/2007;
- VISTO** il Regolamento (CE) 640/10 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio
- VISTO** il Dispaccio 12780 del 15/06/2010 "Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso – Reg (CE) 302/2009)
- RITENUTO** opportuno e necessario emanare disposizioni per la regolamentazione degli sbarchi ed il controllo delle quantità di tonno da ciascuna unità che approdi nel porto di Ravenna, e la relativa compilazione della documentazione del prodotto sbarcato.
- VISTO** l'Ordinanza n. 042 del 31/03/2010 con la quale è stata individuata la banchina destinata allo sbarco del Tonno Rosso nel Porto designato di Ravenna e l'Ordinanza 100/2010 del 29/06/2010 disciplinante la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso e degli altri tinnidi.

- VISTA** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96".
- VISTO** la nota datata 4 aprile 2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi.
- VIST** il teledispaccio s.n. del 15/04/2014 con cui il porto di Porto Garibaldi è stato inserito tra i porto designati per lo sbarco del Tonno Rosso;
- VISTO** L'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione.

ORDINA

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità provvedimento)

La presente ordinanza disciplina la pesca del tonno rosso e delle attività connesse, regolamentata in linea generale con la puntuale normativa nazionale e comunitaria, elencata in premessa, in particolare per quanto attiene alle operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato nel porto designato di Ravenna.

Scopo del presente provvedimento è quello di dare concretezza agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima e contemplati nella normativa citata in premessa, con particolare riguardo al controllo dell'esattezza dei dati da inserirsi nella documentazione da produrre da parte dei produttori primari all'atto dello sbarco di esemplari di tonno rosso (*Thunnus thynnus*).

CAPO II

PESCA PROFESSIONALE DEL TONNO ROSSO

Articolo 2

(Periodi di pesca)

- a) La pesca del tonno rosso con reti a circauzione è vietata nel periodo dal 15 giugno al 15 maggio dell'anno successivo.
- b) La pesca del tonno rosso per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m, è vietata nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre.
- c) La pesca del tonno rosso con palangari pelagici per le navi da cattura con l.f.t. inferiore a 24 mt è consentita dal 1 gennaio sino alla chiusura della campagna di pesca per raggiungimento quota assegnata (TAC).
- d) La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate è vietata nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.

Articolo 3

(Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto)

- a) **Nel Compartimento Marittimo di Ravenna lo sbarco del tonno rosso catturato potrà avere luogo esclusivamente nei porti designati di Ravenna e di Porto Garibaldi, di cui al successivo articolo 6 .**
- b) Il Comandante, un suo mandatario o un suo rappresentante, dell'unità da pesca all'uopo autorizzata, che intenda effettuare le operazioni di sbarco di tonno rosso in un porto designato del Compartimento Marittimo di Ravenna di cui alla lettera a), dovrà darne **pre-notifica** alla Capitaneria di Porto di Ravenna ovvero all'Ufficio Circondariale di Porto Garibaldi, **almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto .**
- c) La pre-notifica di cui alla lettera b), effettuata mediante il format in Allegato 1, dovrà contenere le seguenti informazioni: orario di previsto arrivo, quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo (in Kg. e numero di esemplari) e informazioni relative all'area geografica in cui le catture sono state effettuate.
- d) Le suddette pre-notifiche dovranno pervenire:
 - **alla Capitaneria di Porto di Ravenna** : via Fax al n. 0544 447498 – via e mail all'indirizzo cpravenna@mit.gov.it,
 - **all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi** : via Fax al n. 0544 325672 – via e mail all'indirizzo cp-portogaribaldi@pec.mit.gov.it – ucportogaribaldi@mit.gov.it .
In caso di irraggiungibilità dei recapiti dell'Ufficio di Porto Garibaldi, la pre-notifica potrà essere inviata ai recapiti della Capitaneria di Porto di Ravenna
- e) **E' assolutamente vietato dare inizio alle operazioni di sbarco, compresa la pesatura del prodotto, in assenza in banchina del personale incaricato della Capitaneria di Porto di Ravenna o dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi.**

Articolo 4

(Taglia minima)

- a) Ai sensi dell' art. 9 del Regolamento (CE) n. 302/2009 del 06.04.2009, la taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm.
- b) Qualora il tonno rosso sia catturato nel mare Adriatico, e per i soli fini dell'allevamento, la taglia minima è di 8 Kg o 75 cm.

Articolo 5

(Catture accidentali e Catture accessorie)

- a) E' autorizzata, per le navi da cattura che praticano la pesca attiva del tonno rosso, la cattura accidentale, per un massimo del 5% del tonno rosso presente a bordo, di tonno rosso di taglia compresa fra 10 kg o 80 cm e 30 kg.
- b) E' fatto assoluto divieto di rigetto in mare degli esemplari morti delle catture accidentali di cui al precedente comma.

- c) Le navi da cattura comunitarie, che non praticano la pesca attiva del tonno rosso, sono autorizzate a detenere a bordo catture accessorie di tonno rosso per un massimo del 5% delle catture totali presenti a bordo in peso o in numero di esemplari.
- d) Resta fermo il vincolo, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 27 luglio 2000, secondo cui "la cattura annua accidentale di tonno non può superare i 750 kg per nave".
- e) Al tonno rosso derivante dalle catture accidentali e/o accessorie, si applicano pienamente le disposizioni del Reg(CE) 302/2009 contenute negli articoli 17, 18, 21 e 23, in merito a Porti designati, registrazione nel giornale di bordo, sbarchi e trasbordo.
- f) Si applicano inoltre, alle catture accessorie, le disposizioni in materia di Misure di Mercato, di cui all'articolo 34 del citato Reg(CE) 302/2009.

Articolo 6

(Punti di sbarco)

- a) Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Ravenna è consentito lo sbarco del prodotto catturato, o il trasbordo (quando autorizzato) :
 - **nel porto designato di Ravenna - località Porto Corsini (H24):**

banchina denominata "NUOVA BAIONA" .
 - **nel porto designato di Porto Garibaldi – dalle ore 08:00 alle ore 20:00 :**

se trattasi di unità stazionanti nel medesimo porto di Porto Garibaldi presso gli abituali posti di ormeggio delle unità da pesca medesime, contrariamente presso idonea banchina che sarà assegnata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi in occasione della pre-notifica di cui all'articolo 3 .
- b) Per contingenti motivi di carattere operativo l'Autorità Marittima, potrà, per la singola richiesta antecedentemente pre-notificata, assegnare temporaneamente un'altra banchina dove poter procedere alle conseguenti operazioni commerciali.

Articolo 7

(Documentazione da produrre all'atto dello sbarco)

- a) Al momento dello sbarco, a cura del Comandante dell'unità, dovrà essere esibita al rappresentante dell'Autorità marittima presente in banchina, la sottonotata documentazione:
 - 1. Copia del giornale di bordo (log-book "Modello Atlantico UE"), debitamente compilato nei campi previsti quali obbligatori e nella parte riguardante la dichiarazione di sbarco;
 - 2. Copia del Documento di trasporto relativa alla consegna del prodotto al vettore;
 - 3. Il **Blue fin tuna Catch Document (BCD)**, già debitamente compilato, dovrà essere esibito all' Autorità Marittima di Ravenna prima del trasferimento del prodotto, ai fini della validazione da parte del personale designato.
- b) Relativamente alle unità da pesca impegnate, previa prescritta autorizzazione, in attività di pesca congiunta, la documentazione di cui al punto 1 del precedente comma è presentata per ogni singola unità relativamente alla pertinente cattura.

Articolo 8

(Rispetto delle condizioni igienico-sanitarie)

- a) E' fatto divieto di tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari catturati prima dell'approdo nel porto designato, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte degli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
- b) Durante la fase di sbarco del prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali dovranno essere rispettate tutte le norme in materia igienico-sanitaria, emanate ai fini della salvaguardia della pubblica salubrità.
- c) Durante le operazioni di sbarco dovrà essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso errate manipolazioni, utilizzo di attrezzature non idonee e/o manipolazioni da parte di personale non autorizzato.
- d) I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra, dovranno essere muniti delle prescritta documentazione.

CAPO III

PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Articolo 9

. (Norme di comportamento e adempimenti amministrativi)

- a) La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è consentita nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre
- b) I **pescatori sportivi o ricreativi** che intendono esercitare la pesca del tonno rosso devono essere in possesso della prevista dichiarazione – fac simile in allegato 2) con l'apposizione del relativo nulla-osta, che ha una validità di anni 3 dal rilascio, apposto dalla Autorità Marittima individuata in virtù del sorgitore ove è normalmente stazionante l'unità da adibire a tale attività di pesca. Tale dichiarazione, munita del nulla osta, deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita alle Autorità preposte al controllo
- c) Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare al giorno. Non sono, pertanto consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata (cd pendolarismo mare-terra), e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.
- d) La dichiarazione di cui al punto b) ha validità su tutto il territorio nazionale a prescindere dall'Autorità Marittima che l'ha rilasciata consentendo lo svolgimento dell'attività di pesca su tutte le acque soggette alla sovranità ovvero alla giurisdizione nazionale .
- e) La taglia minima per il tonno rosso nel mediterraneo è di **Kg.30 o 115 cm.**
- f) E' fatto divieto di svolgere attività di pesca del tonno rosso con palangari (art. 17 Reg(CE) 1967/2006)
- g) Alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'articolo 9 comma 2 del Regolamento 302/2009.
- h) **Lo sbarco del tonno potrà avvenire anche in un porto diverso da quello designato di Ravenna.** Il Comandante dell'unità dovrà darne **pre-notifica** all'Autorità Marittima del porto

di sbarco, ovvero a quella più vicina, prima dell'entrata in porto con qualsiasi mezzo disponibile (VHF – cellulare, etc) .

- i) E' assolutamente vietato dare inizio alle operazioni di sbarco, compresa la pesatura del tonno, **senza il preventivo nulla osta** dell' Autorità Marittima relativa al porto ove avviene lo sbarco.
- j) **Entro 24 ore dallo sbarco** dovrà essere consegnata all'Autorità Marittima una copia della dichiarazione di cattura, (mod. All.3).
- k) Un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa.
- l) **E' vietata la commercializzazione del prodotto pescato.**

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 (Disposizioni finali)

- a) Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, richiamata in premessa.
- b) La Ordinanza n 09/2014 del 14.02.2014 della Capitaneria di Porto di Ravenna **è abrogata.**

Articolo 11 (Disposizioni sanzionatorie)

- a) I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, art. 1174 del Codice della Navigazione, Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193, in quanto applicabili, ed ove ricorra dell'articolo 650 del Codice Penale.
- b) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, inclusione nella pagina web della Capitaneria di porto di Ravenna sul sito istituzionale www.ravennaguardiacoastiera.it e previa diffusione agli Enti locali e locali Associazioni di categoria .

Ravenna , 20/05/2014

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MELI

(Firma autografa sostituita da indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3. 2° comma D.L.vo 39/1993)

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA

(Sbarrare la voce che interessa)

OPERAZIONI DI SBARCO ⁽¹⁾ (nel porto designato di RAVENNA)

Nome nave: N° d'iscrizione: N° ICCAT :

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona in cui sono avvenute le catture (lat./long.)
	Kg.	N° di esemplari	

◦ OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO ⁽²⁾

Nome nave: N° d'iscrizione: N° ICCAT:

Nome rimorchiatore: N° gabbie: N° ICCAT:

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato da trasferire		Zona in cui deve avvenire il trasferimento (lat./long.)
	Kg.	N° di esemplari	

◦ OPERAZIONI DI TRASBORDO ⁽³⁾ (nel porto designato di San Benedetto del Tronto)

Nome nave ricevente : N° d'iscrizione: N° ICCAT:

Nome nave trasbordante : N° d'iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona in cui sono avvenute le catture (lat./long.)
	Kg.	N° di esemplari	
	Quantitativo da trasbordare		Zona in cui sono avvenute le catture (lat./long.)
	Kg.	N° di esemplari	

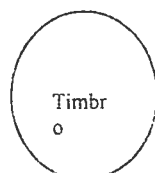
Data

Il comandante dell'unità
(o suo mandatario)

Riservato all'Autorità

Pervenuta il alle ore

N° Raccolta



Firma dell'operatore

.....

Alla Capitaneria di Porto di
Ravenna

Articoli 12 e 13 del Reg. (CE) n. 302/2009

La/Il sottoscritta/o, Sig.ra/Sig. _____,
nata/o a _____ il _____, e
residente a _____ in via/piazza _____ n. _____,
proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
_____ matricola n. _____, di lunghezza f.t. _____ mt.,
di colore _____, iscritta nei R.I.D./R.N.D della Capitaneria di Porto/Ufficio
Circondariale Marittimo di _____, di stanza nel porto di
_____, presso _____
Recapito telefonico _____

COMUNICA

Ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. A tal fine si allega:

- Fotocopia dei documenti e dell' assicurazione dell' unità da diporto:
- Fotocopia del documento d'identità, tipo _____ n. _____
rilasciato in data _____ da _____;

Dichiara di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- la taglia minima del tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm;
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art. 9 comma 2 del Reg. (CE) 302/2009;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc..) la cattura del tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Ravenna li _____

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL' AUTORITA' MARITTIMA

NULLA OSTA N° _____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell' Ufficio e Firma

**Dichiarazione di cattura del tonno rosso
(Reg. (CE) N. 302/2009)**

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto:

Nominativo del comandante :

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data alle ore

All'Ufficio di :

Porto di sbarco :

Data della cattura	Quantitativi catturati (kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data

Il Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare
a cura dell'Autorità marittima del luogo di sbarco

Le pre-notifiche di sbarco dovranno essere effettuate almeno 4 ore prima del previsto arrivo nel porto di Ravenna alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna :

- via Fax al n° 0544 447498
- via e mail all'indirizzo cpravenna@mit.gov.it
- le medesime notizie potranno essere comunicate alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna via radio VHF Canale 16 – via telefono al n. 0544 443013.